SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 245)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, LOMBARDI, ZUGNO, FERRARI Francesco, LIMONI, NOE' e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1968

Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle imposte dirette riguardante la determinazione del reddito agrario

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge vuol risolvere due grossi problemi moderni della nostra agricoltura. Con la modifica dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette si dà sistemazione giuridica alla nuova zootecnia, che, per essere condotta con il metodo cosiddetto di poca terra e anche senza terra, ha fatto supporre a molti che non si trattasse di attività agraria, ma di attività industriale o artigianale e persino commerciale. Inoltre a questa nuova zootecnia si vuole dare anche una sistemazione fiscale.

L'opinione che la moderna zootecnia sia attività industriale, è errata.

Questo grave errore è stato ampiamente dimostrato da giuristi, da economisti, da sindacalisti e pure da molti parlamentari. Brevemente possiamo dire che non si deve partire da come si alleva o da quanto si alleva, ma se ciò che viene prodotto è un prodotto agricolo. Altrimenti, per assurdo, si potrebbe arrivare a distinguere il frumento se prodotto e raccolto con i vecchi sistemi da quello invece raccolto con la mietitrebbia; oppure considerare non agricoli i prodotti di serra.

Inoltre gli accordi comunitari sono chiari in questa materia e prevedono inclusi nella agricoltura qualsiasi tipo di allevamento di bestiame bovino, avicolo, ovino, suinicolo, eccetera; compresi i pesci. E così è già negli altri paesi del MEC.

Chi avesse ancora dei dubbi, potrà consultare gli atti del più recente convegno di studi avicoli, quello tenuto a Forlì il 20 settembre 1965, e leggere la relazione che il dottor Zerbi, esperto di zootecnia ed economista, pronunciò sull'argomento.

Ma se non ci fossero altre prove, basterà quella che tutti abbiamo avuto più volte, sotto i nostri occhi: le gravissime crisi che hanno attraversato i pollicoltori di polli da carne. Chi voleva, poteva andare negli stabilimenti di questi cosiddetti industriali, poteva acquistare direttamente questi cosiddetti prodotti industriali a lire 200 ed anche a lire 150 il chilogrammo mentre nei negozi si dovevano acquistare almeno a lire 600. Perciò vorremmo domandare se alla popolazione italiana è mai capitata la fortuna di poter entrare nei calzaturifici o nelle fabbriche di automobili e con la possibilità per ogni cittadino di ritirare sacchi di scarpe

ed automobili a prezzi inferiori di due terzi, di tre quarti rispetto a quelli pretesi dai negozianti di scarpe e dai venditori di automobili!

È vero dunque che tanta fortuna non ci capita mai per l'acquisto di un prodotto industriale e neppure per quei prodotti agricoli che hanno subìto un processo di trasformazione industriale, quali le paste alimentari, lo zucchero, i vini di marca, i prodotti caseari di marca, eccetera: ma è sovente alla portata di tutti la fortuna di acquistare a prezzi non fallimentari, ma di regalo molti prodotti genuinamente agricoli, quali la frutta quando conviene lasciarla marcire sull'albero, le patate, i pomodori... e le uova, i polli, che se fossero prodotti industriali non varrebbero oggi quei prezzi che sono inferiori di più della metà ai costi di produzione!

Con l'articolo 1 del disegno di legge che si propone si vuol dare la definizione giusta dell'imprenditore agricolo e della produzione agricola.

Nel primo e nel secondo comma, il disegno di legge non è innovativo. Il primo comma non è modificativo salvo che per la ommissione dell'inciso « nei limiti della potenzialità del fondo ». Il secondo comma, si rifà, come il primo, all'articolo 2135 del Codice civile laddove si recita che « è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse ». Da taluni si volle sostenere che il pollame non doveva essere considerato bestiame, senza però specificare che cosa fossero i polli, una volta esclusi dal concetto di bestiame; eguale discorso vale per chi alleva suini o conigli o pesci d'acqua dolce. Che produttori sono se non produttori agricoli?

Il secondo comma dunque non innova, ma chiarisce, in maniera che non può essere più controversa, quali sono gli animali che, per la corretta interpretazione dell'articolo 2135 del Codice civile, debbono essere inclusi nella accezione di bestiame.

È inclusa nel concetto di allevamento anche l'incubazione, in quanto questa attività è del tutto assimilabile alle coltivazioni in vivaio, in serra, idroponiche e alle semine. Chi mette le uova in un armadio detto incubatoio esercita un'attività del tutto simile a quella di chi mette dei semi a germogliare sotto una coltre di terriccio, in una serra razionalmente condizionata. Il periodo di incubazione e di schiusa è immodificabilmente determinato dalla natura. L'incubatore non può nè accelerarlo nè ritardarlo. Egli assiste allo svolgimento del ciclo biologico, come l'agricoltore assiste al ciclo biologico del seme che ha messo nella terra. I rischi biologici della semina e dell'incubazione sono i rischi propri dell'agricoltura e dell'imprenditore agricolo e che caratterizzano storicamente l'uno e l'altra.

Nei commi successivi ci sono delle innovazioni rispetto al testo originale dell'articolo 65. Si introduce la personalizzazione dei redditi nella determinazione del reddito agrario e perciò l'obbligo della dichiarazione. Tuttavia questa personalizzazione è limitata all'allevamento del bestiame e compete soltanto ai grandi o grandissimi allevamenti.

L'allevamento intensivo è un'importante invenzione tecnologica dei nostri tempi; è l'invenzione che sola ci può consentire di fare aumentare il consumo *pro capite* di proteine animali; è la invenzione miracolo per le popolazioni denutrite e per le economie depresse.

Nel disegno di legge precisiamo che l'imprenditore che alleva fino a 4 unità di allevamento per ettaro (4 bovini - 8 equini -8 vitelli - 40 ovini o caprini - 24 suini - 2.000 polli adulti - 4.000 polli da carne - 2.000 conigli - 20.000 trotelle) è esente da imposta. È questa una coraggiosa agevolazione fiscale, che deve essere concessa se davvero vogliamo compiere un'azione propulsiva per lo sviluppo della zootecnia. È una agevolazione che premia quei produttori che potenziano i loro allevamenti. È una agevolazione che va a beneficio dei moltissimi allevatori che hanno occupato, con i loro allevamenti, terreni poveri e poverissimi di collina e di montagna, forse non altrimenti utilizzabili, contribuendo alla valorizzazione dell'economia collinare e montana.

Del resto oggi, concediamo questa esenzione, perchè lo scottante problema annona-

__ 3 __

rio delle carni lo domanda, ce lo impone. Domani questa impostazione potrà essere modificata, dopo raggiunto un vero traguardo efficiente di produzione, e si potrà portare il carico esente da 4 unità di allevamento a 3 unità di allevamento per ettaro. Oggi però, oltre all'esigenza di incentivare la produzione zootecnica, si pone anche quella di frenare l'esodo dalle campagne, di valorizzare le terre abbandonate. Orbene, il disegno di legge propone un'azione di disincentivazione della tendenza a concentrare gli allevamenti alla periferia delle città e di incentivazione della tendenza a trasportarli invece sulle terre iscritte al catasto per un reddito agrario molto basso. Questo decentramento della zootecnia è certamente possibile se gli allevamenti potranno distendersi su vasti terreni con la garanzia dell'esenzione dall'imposta sul reddito, fino al limite di 4 unità di allevamento per ettaro.

Le grandi imprese costituite su poca terra, e cioè con una densità maggiore di 4 uni tà di allevamento per ettaro, come pure i grandi incubatoi, dovranno fare la dichiarazione dei redditi. Si pone per queste imprese la scelta: se mantenersi su poca terra e con forte densità di unità di allevamento per ettaro, oppure se convenga loro occupare le terre di collina abbandonate, per sottrarsi alla dichiarazione dei redditi ed entrare nelle modeste aliquote indicate dalle particelle catastali: pagare per il fondo che occupano e non per l'esercizio ben più importante dell'allevamento installato nel fondo.

Comunque, gli imprenditori agricoli che, superando la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro, sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, beneficeranno della riduzione a metà delle aliquote stabilite per i redditi di categoria B e di categoria C/1.

Questa riduzione risponde ad un principio di equità. Il reddito degli allevamenti non è un reddito industriale, bensì un reddito agrario. È difficile e forse impossibile portare il reddito dell'attività agricola al livello dei redditi delle attività industriali, commerciali e terziarie: è una varietà di cui si deve tener conto anche in tema di politica fiscale e perciò la riduzione a metà delle aliquote è giustificata, come è giustificato lo sgravio fiscale per gli allevamenti che non superano la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro.

L'articolo 2 si riferisce a norme transitorie per l'applicazione tecnica delle nuove disposizioni.

Il disegno di legge può sembrare strano, mentre è coraggioso, anche se fuori dei soliti schemi fissi e della prassi, fermi purtroppo a concetti ormai centenari: bisogna avere lo stesso coraggio che hanno avuto molti allevatori che meritano veramente di essere compresi, aiutati, incoraggiati nell'interesse della produzione e dell'alimentazione italiana.

Il disegno di legge fu presentato anche nella passata legislatura: fu discusso in convegni ed assemblee suscitando consensi e polemiche; i Ministeri competenti risposero sempre che era necessario chiarire il problema e si dichiararono sempre pronti, ma in pratica solo il Ministero del lavoro si pronunciò chiaramente in merito alla classificazione agricola dei dipendenti di ogni tipo di azienda zootecnica. Il Ministero dell'agricoltura, pur manifestando la necessità di un chiarimento, finì per inviare una circolare con la richiesta di un'indagine da compiersi presso le provincie da parte degli Ispettorati agrari provinciali, che è una delle forme che servono, alle volte, per eludere e rinviare sine die il problema.

Il problema invece non può essere oltre rinviato, perchè esiste ed è di una grande importanza economica e sociale; è urgente ed in questo senso ci si appella per avere il consenso dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è così modificato:

« Il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale d'esercizio e del lavoro direttivo impiegati nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, nonchè alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che le governa.

È imprenditore agricolo, produttore di reddito agrario, a mente dell'articolo 2135 del Codice civile, chi esercita le attività su menzionate. L'allevamento del bestiame comprende i bovini, gli equini, i suini, gli ovini, i caprini, i volatili di ogni specie, i conigli, gli animali da pelliccia e da laboratorio, i pesci d'acqua dolce, nonchè l'incubazione di uova d'ogni genere.

La determinazione del reddito agrario si effettua:

mediante l'applicazione, alle particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale;

mediante la dichiarazione dei redditi allorchè l'allevamento del bestiame supera la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro; i redditi sono in tal caso tassati con l'aliquota, di cui al successivo articolo 66, ridotta del 50 per cento e l'imposta è applicata sulle unità di allevamento che superano il predetto carico per ettaro.

Le unità di allevamento sono le seguenti:

un bovino è uguale ad una unità di allevamento;

due equini sono uguali ad una unità di allevamento;

due vitelli sono uguali ad una unità di allevamento;

dieci ovini o caprini sono uguali ad una unità di allevamento;

sei suini sono uguali ad una unità di allevamento;

cinquecento volatili adulti superiori al peso di chilogrammi 1,700 sono uguali ad una unità di allevamento;

mille volatili inferiori al peso di chilogrammi 1,700 sono uguali ad una unità di al levamento;

cinquecento conigli o animali da pelliccia o da laboratorio, sono uguali ad una unità di allevamento;

centomila uova embrionate per i salmoidi (trote in particolare) o cinquantamila avanotti da semina o cinquemila trotelle da porzione sono eguali ad una unità di allevamento;

la capacità di incubazione di 1.000 uova da cova è uguale ad una unità di allevamento.

Gli imprenditori agricoli che non superano il carico di 4 unità di allevamento per ettaro, o su una superficie inferiore ad un ettaro, non debbono fare la dichiarazione dei redditi; i loro allevamenti e incubatoi sono esenti dall'imposta sul reddito oppure si intendono compresi nella determinazione del reddito indicato dalla particella catastale.

Il carico delle unità di allevamento per ettaro si misura sui terreni posseduti dall'imprenditore agricolo sui quali sono installati o tenuti al pascolo i suoi allevamenti e in ogni caso sui terreni, posseduti dall'imprenditore, che traggono il beneficio della concimazione dall'impiego diretto del letame prodotto dai suoi allevamenti, e per l'economica ed organica utilizzazione di tutti i sottoprodotti dell'impresa. Non è misura dei carico delle unità di allevamento la potenzialità foraggera del fondo ».

Art. 2.

Gli imprenditori che superano il carico di 4 unità di allevamento per ettaro potranno presentare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la domanda di riconversione e di accorporamento della propria impresa corredata del relativo progetto, per rientrare nei limiti di 4 unità di allevamento per ettaro.

La dichiarazione di accettazione della domanda e del relativo progetto, da parte dell'Ispettorato dell'agricoltura, dà diritto all'esenzione temporanea dall'imposta sul reddito per la durata di 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la soluzione dei rapporti di imposte e degli accertamenti non definiti alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.